


# Operating Instruction locale

## Gestione dei rifiuti



**MSG DI RIFERIMENTO**

**HSE**

**versalis**



**TITOLO:**

Gestione dei rifiuti

**NOTE:**

La presente operating instruction locale disponibile in forma protetta per tutti i dipendenti su supporto informatico, annulla e sostituisce la opi qhse 035 versalis spa br r02 "Gestione dei rifiuti" e recepisce la opi hse 120 versalis/qhse r02 di pari oggetto.

**DATA EMISSIONE:**

08 04 16

**DATA DECORRENZA:**

18 04 16

**REDAZIONE A CURA  
DI:**

QHSE/AMBI BR

**VERIFICATO DA:**

QHSE BR  
 ORGA BR  
 ESER BR  
 SERTEC BR  
 TECON BR

**APPROVATO DA:**

DIRE BR

1.	Obiettivi.....	4
2.	Ambito di applicazione.....	5
3.	Riferimenti .....	6
4.	Definizioni, abbreviazioni, acronimi .....	11
5.	Gestione dei rifiuti.....	25
5.1	Documentazione Richiesta .....	25
5.2	Controlli.....	27
5.3	Identificazione dei rifiuti .....	27
5.4	Immissione nelle aree di deposito [temporaneo – preliminare - messa in riserva] e registrazione dei rifiuti su apposito registro di carico/scarico .....	29
5.5	Smaltimento/recupero rifiuti .....	32
6.	Compiti e responsabilità.....	32
7.	Deroghe .....	36
8.	Responsabilità di aggiornamento.....	37
9.	Archiviazione, conservazione della documentazione e tracciabilità .....	38
	Indice allegati.....	39

### 1. Obiettivi

La presente operating instruction locale (di seguito opi) regola il processo Gestione dei Rifiuti in conformità alla normativa vigente ed in recepimento della opi hse 120 versalis/qhse r02 "Gestione dei rifiuti".

In particolare l'obiettivo del presente documento è quello di definire le modalità operative, i compiti e le responsabilità delle funzioni e reparti interessati nella gestione dei rifiuti (nelle fasi della produzione, classificazione, raccolta e stoccaggio, registrazione, trasporto per recupero o smaltimento) nel rispetto delle leggi vigenti, e per conseguire gli obiettivi ambientali dello stabilimento versalis di Brindisi.



### **2. Ambito di applicazione**

La presente opi si applica alle attività condotte all'interno dello stabilimento versalis di Brindisi.

L'ambito di riferimento applicativo è il sistema di Gestione di Sicurezza, Salute, Ambiente ed Incolumità Pubblica operante nello stabilimento versalis di Brindisi.



### 3. Riferimenti

#### 3.1 Riferimenti esterni

- Autorizzazione Integrata Ambientale DVA\_DEC-2011-0000514, G.U. 230 del 03/10/2011
- Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce del Consiglio;
- Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/Ce "Inquinanti organici persistenti";
- Regolamento Commissione Ue 1342/2014/Ue "Inquinanti organici persistenti - Modifica degli allegati IV e V del regolamento 850/2004/Ce";
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", s.m.i. e norme correlate;

I principali atti correlati alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono i seguenti provvedimenti:

- Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.
- Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 n. 955/2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (C.E.R.).
- Decisione Commissione Ce 2000/532/Ce "Decisione che sostituisce la decisione 94/3/Ce che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/Ce del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi".
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".



- Legge 25 gennaio 1994, n. 70 "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale".
- Legge 6 agosto 2015, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
- D. P. R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".
- D. P. C. M. 17 dicembre 2014 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015".
- D. M. Ambiente 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- D. M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- D. M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- D. M. Ambiente 12 giugno 2002, n. 161 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate".
- Circolare Min. Ambiente 4 agosto 1998, n. 812 "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148".

I principali atti attuativi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono i seguenti provvedimenti:

- D. M. Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" e s.m.i..



- D. M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".
- D. M. Ambiente 3 giugno 2014, n. 120 "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali".

#### Ulteriore normativa di riferimento

- Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1272/2008/Ce - Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006.
- Legge n° 549 del 28/12/1995 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" [tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi].
- D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 "Attuazione della direttiva 96/59/Ce relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili".
- D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti".
- D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/Ce, in materia di incenerimento dei rifiuti"1.
- D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)".
- D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)".
- D.P.R 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del regolamento (Ce) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce".
- D. M. Ambiente 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".
- D. M. Ambiente 25 Settembre 2007 , n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei Raee, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151".





- D. M. Ambiente 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005".
- D. M. Ambiente 29 luglio 2013 "Recepimento della direttiva 2011/97/Ue che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/Ce per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto".
- D.M Ambiente 24 giugno 2015 "Criteri ammissibilità rifiuti in discarica - Modifica Dm 27 settembre 2010".

A partire dal 1° giugno 2015 hanno piena e diretta efficacia sul piano nazionale la decisione 2014/955/Ue ed il regolamento Ue n. 1357/2014 recanti, rispettivamente il nuovo Elenco europeo dei rifiuti e le rinnovate regole per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. Alla luce di quanto premesso, si ritiene utile sottolineare che dallo stesso 1° giugno 2015, in assenza di un intervento del Legislatore nazionale che armonizzi l'Ordinamento interno alle ultime e citate regole Ue sulla classificazione dei rifiuti:

- per l'"Elenco Ue dei rifiuti" si deve far riferimento all'ultima versione della decisione 2000/532/Ce (come modificata dalla decisione 2014/955/Ce), le cui disposizioni prevalgono su quelle ex allegato D, Parte Quarta, D.lgs 152/2006;
- per le "Caratteristiche di pericolo dei rifiuti" si deve fare riferimento al nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/Ce (come modificato dal regolamento 1357/2014), le cui previsioni prevalgono sulle analoghe regole ex allegato I alla Parte Quarta, D.lgs 152/2006.

### 3.2 Riferimenti interni

- Codice Etico eni, disponibile sul sito intranet Myeni;
- Modello 231 di versalis, disponibile sul Sito intranet Myeni;
- New eni management and organization system (nemo's)
- MSG HSE eni, recepita da versalis, disponibile sul sito intranet Myeni;
- MSG ICT eni, recepita da versalis, disponibile sul sito intranet Myeni;
- Allegato E-G all'MSG HSE eni, recepito da versalis, "Gestione dei Rifiuti" disponibile sul sito intranet Myeni;
- Allegato C all'MSG ICT eni, recepito da versalis, "Accesso agli applicativi informatici";
- Procedura pro hse 006 versalis "Sistema di Gestione HSE";
- Procedura pro hse 009 versalis : "Principi e politiche in materia di sicurezza, salute, ambiente, incolumità pubblica e sostenibilità";
- Procedura Societaria n. 87 "Il sistema di vigilanza sui delegati";



- opi hse 112 versalis/qhse "Principi generali in materia di sicurezza, salute, ambiente, incolumità pubblica e sostenibilità";
- opi hse 120 versalis/qhse "Gestione rifiuti"
- opi hse 144 versalis/qhse "Attività di pianificazione, monitoraggio e reporting HSE";
- opi hse 163 versalis/ qhse "Esecuzione di scavi e modalità operative per il riutilizzo dei materiali da scavo"
- opi hse 174 versalis/qhse "Gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)";
- Manuale organizzativo dello stabilimento Versalis di Brindisi ediz.1-03/10/2013
- Manuale di Gestione Salute Sicurezza e Ambiente (MAGE-HSE-BR/001) – (Documento di politica per la prevenzione dei rischi di incidente rilevante ex Art. 7 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.) ed. 5 – 09/09/2014.



## 4. Definizioni, abbreviazioni, acronimi

### 4. Definizioni, abbreviazioni, acronimi

#### 4.1 Definizioni

<b>A.D.R.</b>	Accord International des Marchandises Dangereuses par Route - Recepisce la convenzione europea per il trasporto delle merci pericolose via strada
<b>Albo nazionale gestori ambientali</b> (D. M. Ambiente 3 giugno 2014, n. 120)	<p>Albo di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06, a cui devono essere iscritte le imprese che effettuano attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;</li><li>• categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</li><li>• categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;</li><li>• categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;</li><li>• categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;</li><li>• categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</li><li>• categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;</li><li>• categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti</li></ul>



	<p>senza detenzione dei rifiuti stessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• categoria 9: bonifica di siti;</li> <li>• categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.</li> </ul> <p>L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime</p>
<b>Appaltatore</b>	Soggetto che svolge nell'interesse di versalis attività di gestione dei rifiuti, in forza di contratto di appalto.
<b>BAR (Bolla di conferimento rifiuti)</b>	Documento di accompagnamento rifiuto utilizzato ad uso interno per la movimentazione del rifiuto dal Reparto/Servizio/Cantiere che lo ha prodotto alle aree destinate al deposito/stoccaggio centralizzato o agli impianti di smaltimento/recupero di proprietà e situati internamente al sito (cfr. allegato 7).
<b>Banca Dati Integrata HSE BDI-HSE</b>	Strumento informatico che consente di archiviare ed elaborare i dati HSE, periodicamente richiesti alle singole BU da parte di HSEQ/PCK di eni Corporate.
<b>Business Unit BU</b>	Ciascuna delle divisioni di eni spa
<b>Caratterizzazione del rifiuto</b> (Allegato 1 D.M. 27/09/2010)	<p>Processo finalizzato alla determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzato con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per una gestione (intesa come deposito, trasporto, smaltimento o recupero) del rifiuto in condizioni di sicurezza.</p> <p>La caratterizzazione ha quindi i seguenti scopi:</p> <p>a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);</p> <p>b) fornire una valutazione in termini di pericolosità del rifiuto, tenendo conto di quanto stabilito art.183, com. 1 lett. b del D.L.vo 152/06 (definizione di rifiuto pericoloso) e dall'allegato I alla parte quarta del succitato decreto (caratteristiche di pericolo);</p> <p>c) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità (omologa) da parte dell'impianto preposto per lo smaltimento/recupero;</p> <p>d) identificare la corretta modalità di gestione del rifiuto (deposito, trasporto, smaltimento o recupero)</p>
<b>Certificato di avvenuto smaltimento/recupero</b>	Documento rilasciato al produttore/detentore del rifiuto dai titolari degli impianti autorizzati alle operazioni di Recupero/smaltimento intermedio per consentire la tracciabilità

	<p>completa del rifiuto fino all'impianto di smaltimento/recupero finale.</p> <p>Le attività di smaltimento/recupero intermedio, di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, per cui è richiesto tale certificato sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D8 Trattamento biologico non specificato altrove nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/06, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (per rifiuti liquidi).</li> <li>• D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/06, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (per rifiuti liquidi).</li> <li>• D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/06.</li> <li>• D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/06..</li> <li>• D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/06. (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).</li> <li>• R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs.152/06. (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).</li> </ul>
<p><b>Classificazione dei rifiuti</b> (Art. 184 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)</p>	<p>L'insieme delle operazioni volte a classificare rifiuto. I rifiuti sono classificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;</li> <li>• secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. A tal fine sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/06.</li> </ul> <p>L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/06 (Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 – codici C.E.R.) include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori li-</p>



	<p>mite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.</p>
<p><b>C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti)</b></p>	<p>Il Catalogo Europeo dei Rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti, oggetto di periodica revisione. Il C.E.R. contiene tutte le tipologie di rifiuti, urbani, speciali pericolosi e speciali non pericolosi.</p> <p>Ogni rifiuto ricompreso nell'elenco è classificato con una sequenza numerica (codice C.E.R.), composta da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, in base al processo produttivo da cui è originato. E' obbligo del produttore/detentore del rifiuto attribuire tale codice in ragione dell'origine e pericolosità del rifiuto.</p>
<p><b>Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose</b></p>	<p>Persona designata per la verifica dell'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e di scarico di merci pericolose in condizioni di sicurezza secondo D.Lgs. n° 35 del 27/10/2010 e s.m.i.</p>
<p><b>Dati HSE</b></p>	<p>Indicatori ritenuti indispensabili per una corretta misura e valutazione della performance delle attività HSE. L'elenco e la descrizione di tali indicatori è contenuto nell'istruzione operativa professionale eni HSE N. 005 "Metodologie di acquisizione degli indicatori HSE".</p>
<p><b>Datore di Lavoro</b></p>	<p>Ogni persona fisica titolare di rapporti di lavoro o, comunque, responsabile di un'Unità Produttiva /struttura Organizzativa come definita dal Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii ovvero nelle figure assimilabili previste dall'ordinamento giuridico straniero di riferimento. In quanto responsabile dell'Unità Produttiva/struttura Organizzativa, egli cura la valutazione e la mitigazione di tutti i rischi in materia di ambiente, salute e sicurezza e incolumità pubblica per l'Unità Produttiva/struttura Organizzativa di competenza; nello svolgimento di tale attività egli si avvale di soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri, anche di spesa, ed idoneamente individuati e/o delegati con apposito strumento normativo/organizzativo ai sensi della legislazione vigente nel Paese in cui si svolge l'attività aziendale.</p> <p>I Datori di Lavoro sono identificati sia nell'ambito eni spa che nell'ambito delle società controllate non quotate, e sono individuati con apposito strumento normativo/organizzativo, ai sensi della legislazione vigente nel Paese in cui avviene l'attività aziendale. Generalmente, nelle società controllate non italiane, i Datori di Lavoro coincidono con i Managing Directors – MD (fatta salva l'individuazione di ulteriori figure responsabili all'interno delle stesse, anche in coerenza alla</p>

	<p>complessità aziendale nonché ad eventuali normative applicabili nei Paesi in cui essi svolgono la loro attività aziendale). A titolo esemplificativo al medesimo soggetto, ove applicabile, per la normativa italiana, è attribuito il ruolo di di "Capo dell'Impresa " (ai sensi del D.Lgs 40/2000), di "Titolare"(ai sensi del D.Lgs. 624/1996), di "Committente" (ai sensi dell'art. 89, lettera b del D.Lgs. 81/2008) e "Produttore" (ai sensi del D.Lgs 152/06).</p> <p>L'individuazione delle posizioni è effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società.</p>
<b>Deposito preliminare</b>	<p>Operazione di stoccaggio dei rifiuti di cui al punto D15, allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, preliminare alle operazioni di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti), così come disciplinato nel paragrafo 5.4.3 della presente linea guida.</p>
<b>Deposito temporaneo</b> (Art 183 com.1 bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)	<p>Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci , alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</li> <li>2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</li> <li>3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle</li> </ol>



	<p>norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;</p> <p>5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.</p>
<b>Detentore dei rifiuti</b> (Art 183 com. 1 lett. h) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)	Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
<b>Discarica</b> (Art.2, com. 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.)	<p>Area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.</p> <p>Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;</p>
<b>ECOS</b>	<p>Software per la Gestione Informatizzata del ciclo dei rifiuti adottato da eni e dalle società controllate.</p> <p>Per qualsiasi definizione ai fini dell'operatività del sistema ECOS si rimanda al manuale Operativo, disponibile sul sito <a href="http://www.hse.eni.it/it_IT/pagineinterne/Environment/Rifiuti/ECOS/ECOS.shtml">http://www.hse.eni.it/it_IT/pagineinterne/Environment/Rifiuti/ECOS/ECOS.shtml</a></p>
<b>Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti</b> (anche detto F.I.R.)	Modulo in quattro esemplari previsto all' art.193 del D.Lgs. 152/06 che accompagna il trasporto del rifiuto. Il Formulario è compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. Le indicazioni per la





	compilazione e tenuta del formulario sono riportate al paragrafo 5.6.2. della presente OPI e nel D.M. n.145 del 01.04.98 al quale si rimanda per gli approfondimenti.
<b>Gestione dei rifiuti</b> (Art 183 com.1 lett. n) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermedio.
<b>HSE</b>	Acronimo di Health, Safety and Environment (Salute, Sicurezza ed Ambiente).
<b>HSEQ</b>	Direzione Health, Safety, Environment and Quality di eni.
<b>Impianto di incenerimento</b> (Art. 2 com. 1 lett d) D.Lgs.133/052 e s.m.i.)	Qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento.
<b>Intermediazione</b> Attività	Attività svolta da soggetti individuati nell'ambito dei contratti quadro/specifici di trasporto /smaltimento/recupero, che hanno la funzione di disporre per conto versalis lo smaltimento /recupero dei rifiuti. Tale attività può includere il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione all'impianto di destinazione finale.
<b>Intermediario</b> (Art 183 com.1 lett.I) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti. Titolo necessario per svolgere l'attività di intermediazione di rifiuti è l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - categoria 8 (rif. art 212 del D.Lgs.152/06).



<b>Luogo di produzione dei rifiuti</b>	Per luogo di produzione dei rifiuti si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.
<b>Messa in riserva dei rifiuti</b>	Operazione di stoccaggio dei rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, preliminare alle operazioni di recupero indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) così come disciplinata nel paragrafo 5.4.3. della presente opi.
<b>M.U.D.</b> (Modello Unico di Dichiarazione)	Dichiarazione annuale, ai sensi della Legge n.70/94 e s.m.i., mediante la quale il produttore di rifiuti o il soggetto che svolge le operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti o che effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi gli intermediari di rifiuti senza detenzione e i commercianti, comunicano alla Autorità Competente per territorio, i dati relativi alla produzione, stoccaggio, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti così come disciplinato al paragrafo 5.6.3 della presente opi.
<b>Operazioni di recupero</b> (All. C alla parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia</li> <li>• R2 Rigenerazione/recupero di solventi</li> <li>• R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)</li> <li>• R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici</li> <li>• R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche</li> <li>• R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi</li> <li>• R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento</li> <li>• R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori</li> <li>• R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli</li> <li>• R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia</li> <li>• R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10</li> <li>• R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).</li> </ul>
<b>Operazioni di smaltimento</b> (All. B alla parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)</li> <li>• D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)</li> <li>• D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)</li> <li>• D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)</li> <li>• D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)</li> <li>• D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione</li> <li>• D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino</li> <li>• D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12</li> <li>• D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)</li> <li>• D10 Incenerimento a terra</li> <li>• D11 Incenerimento in mare</li> <li>• D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)</li> <li>• D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12</li> <li>• D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13</li> <li>• D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).</li> </ul>
<b>Produttore dei rifiuti</b>	il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di



(Art 183 com.1 lett. f) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)	miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
<b>E-PRTR</b> (European Pollutant Release and Transfer Register (Reg. CE 166/06/06)	Il Registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è il registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti che l'Unione Europea ha istituito secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 166/2006 . Tutti i gestori dei complessi industriali soggetti agli obblighi di comunicazione, in quanto vi si svolge una o più delle attività elencate all'allegato 1 di detto Regolamento, al di sopra delle soglie sullo stesso indicate, sono obbligati, annualmente, a presentare la dichiarazione EPRTTR, ai sensi del Regolamento CE del 18.01.06, e secondo quanto disposto al paragrafo 5.6.3 della presente opi.
<b>QHSE</b>	Funzione Qualità, Salute, Sicurezza ed Ambiente di versalis.
<b>Raccolta</b> (Art.183, com. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).	il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
<b>Recupero</b> (Art.183, com. 1 lett. t) del D.Lgs. 152/06).	Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
<b>R.I.D.</b>	Règlement concernant le Transport International Ferroviaire des Marchandises Dangereuses - Regolamento internazionale per il trasporto delle merci pericolose via ferrovia
<b>Registro di carico e scarico</b>	Registro con fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio territorialmente competente di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, sul quale il produttore o il soggetto che svolge le operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti o che effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi gli intermediari di rifiuti senza detenzione e i commercianti, annotano le informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative relative ai rifiuti prodotti, stoccati, raccolti e trasportati, recuperati e/o smaltiti. Le indicazioni per la compilazione e tenuta del registro di carico e scarico sono riportate al paragrafo 5.6.1. della presente opi e nel D.M. n.148 del 01.04.98 al quale si rimanda per gli approfondimenti.



<b>Rifiuto</b> (Art.183, com. 1 lett. a) del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).	Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
<b>Rifiuti inerti</b> (Art.2, com. 1 lett. f) del D.L.gs 36/03 e s.m.i.)	I rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.
<b>Rifiuti speciali assimilati agli urbani</b> (Art.184, com. 2 lett. b) del D.L.gs 152/06 e s.m.i.)	Sono i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06 secondo i criteri definiti all'art.195, punto 2, lettera e) del citato D.Lgs. 152/06. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani compete esclusivamente ai Comuni. I rifiuti assimilati sono gestiti dal Servizio Pubblico di Raccolta o dal suo concessionario come disciplinato negli appositi regolamenti comunali.  Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
<b>Rifiuti Speciali</b> (Art.184, com. 3 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).	Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.



<b>Rifiuto Pericoloso</b> (Art.183, com. 1 lett. b) del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).	Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/06.
<b>Rifiuti urbani</b> (Art.184, com. 2 del D.L.vo 152/06).	Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
<b>Scheda descrittiva del rifiuto</b>	Documento dove vengono riportate le informazioni relative al rifiuto, indispensabili alla sua gestione e alla redazione dei documenti previsti dalla legge.
<b>Smaltimento</b> (Art. 183, com. 1 lett. z) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).	Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
<b>Sottoprodotto</b> (Art. 183, com. 1 lett. qq) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).	Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.Lgs.152/06. Nel dettaglio l'articolo 184-bis definisce che: <u>Comma 1</u> E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;



	<p>c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p> <p>d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.</p> <p><u>Comma 2</u></p> <p>Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.</p>
<p><b>Spedizione transfrontaliera di rifiuti</b> (Reg. CE 1013/06 e s.m.i.)</p>	<p>Per spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di cui al regolamento CE 1013/06 e s.m.i., si intendono le spedizioni di rifiuti:</p> <p>a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;</p> <p>b) importati nella Comunità da paesi terzi;</p> <p>c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;</p> <p>d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.</p>
<p><b>Stoccaggio</b> (Art.183, com. 1 lett. aa) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)</p>	<p>Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui ai punti R13 dell'allegato C alla medesima parte IV.</p>
<p><b>Trasporto</b></p>	<p>Attività rientrante nella Gestione dei Rifiuti di cui all' art. 183 com. 1 lett.n) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e regolata dall'art. Art. 193 del D.Lgs.152/06.</p> <p>Il trasporto dei rifiuti consiste nel conferimento dei rifiuti dal produttore/detentore a impianti di recupero/smaltimento di terzi autorizzati, compresi impianti di proprietà di società coinsediate nello stesso sito. Il trasporto viene effettuato su strada/ferrovia/nave.</p>

<b>Unità Locale</b> (Art. 2, com. 1 lett. I) del D.M. Ambiente 52/11 e s.m.i.).	Qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività per cui è iscritto al Sistri; ai fini della presente OPI coincide con Unità Produttiva versalis.
<b>Unità Operativa Versalis</b>	Insieme di uno o più siti operativi, ivi comprese sedi direzionali ed uffici commerciali, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, finalizzati alla produzione di beni e/o servizi, afferenti ad un Datore di Lavoro.

#### 4.2 Sigle

<b>AMBI BR</b>	Ambiente
<b>DIRE BR</b>	Direzione di Stabilimento
<b>INLO BR</b>	Infrastrutture logistiche
<b>LABO BR</b>	Laboratorio di controllo
<b>MMT BR</b>	Magazzino Materiali Tecnici
<b>P1CR</b>	Reparto Cracking
<b>P30B</b>	Reparto Butadiene
<b>PE 1-2 BR</b>	Reparto Polietilene e QPO
<b>PGS BR</b>	Parco generale serbatoi
<b>PROL BR</b>	Programmazione lavori
<b>QHSE BR</b>	Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente
<b>SAU BR</b>	Servizi Ausiliari
<b>SERL BR</b>	Servizi di logistica
<b>STMS BR</b>	Stoccaggi e movimentazione solidi





## 5. Gestione dei rifiuti

L'attività di gestione dei rifiuti consiste nelle operazioni di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento, registrazione dei rifiuti prodotti dallo stabilimento versalis di Brindisi. Per raccolta si intende l'attività di prelievo, cernita e raggruppamento (stoccaggio/deposito) dei rifiuti prima del loro trasporto per le operazioni di smaltimento/recupero.

Tutti i rifiuti prodotti sia dalle attività di manutenzione che dalle attività produttive degli impianti devono essere stoccati nelle apposite aree attrezzate di Deposito Preliminare / Messa in riserva / Deposito Temporaneo in funzione delle differenti tipologie.

I rifiuti destinati alle aree di Deposito Preliminare / Messa in riserva devono essere stoccati in idonei contenitori, secondo quanto indicato in **Allegato 1**, in funzione delle proprietà chimico-fisiche e delle caratteristiche di pericolosità; tutti i contenitori dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree indicate in **Allegato 1** [riportate nelle planimetrie in **Allegato 14 - 15**], assicurando la segregazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con apposite etichette indicanti la natura e la pericolosità dei rifiuti contenuti, secondo quanto descritto in **Allegato 3**.

I rifiuti destinati alle aree di Deposito Temporaneo dovranno essere stoccati per categoria omogenea di rifiuto e nel rispetto delle relative norme tecniche, così come indicato in **Allegato 1**.

Tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con apposite etichette indicanti la natura e la pericolosità dei rifiuti contenuti, secondo quanto descritto in **Allegato 3**.

La manipolazione dei rifiuti dovrà avvenire assicurando l'assenza di rischi per la sicurezza, la salute o l'ambiente, inoltre il gestore dell'area di deposito/stoccaggio assicurerà la sorveglianza in maniera da evitare aggiunte o sottrazioni non autorizzate.

I rifiuti depositati/stoccati nelle aree di stabilimento dovranno essere registrati nei registri di carico/scarico relativi.

Al fine di un corretto smaltimento/recupero dei rifiuti è necessario che sia effettuata una caratterizzazione da parte di un laboratorio terzo certificato, prelevando un campione significativo.

I rifiuti verranno conferiti a smaltimento/recupero soltanto se accompagnati dal formulario di identificazione.

### 5.1 Documentazione Richiesta

Tutte le eventuali modifiche/correzioni che debbano essere apportate ai documenti citati nel prosieguo della procedura, devono essere effettuate in modo da assicurare la leggibilità del testo originale, datate, firmate e corredate da una breve nota della motivazione per cui è stata effettuata la correzione.

### **Registro di carico/scarico**

Presso lo stabilimento di Brindisi esistono 3 registri di carico/scarico in funzione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:



1. Registro Deposito Temporaneo
2. Registro Deposito Preliminare
3. Registro Messa in Riserva

I registri di carico/scarico sono gestiti dall'unità AMBI BR utilizzando il sistema informativo ECOS, secondo le modalità stabilite negli allegati alla opi hse 120 versalis/qhse e nei manuali del sistema ECOS. Essi sono costituiti da fogli numerati e vidimati dalla CCIAA di Brindisi, ed i dati in essi inseriti vengono utilizzati nell'ambito della comunicazione annuale al Catasto (MUD) secondo le normative in materia. Tali registri devono essere conservati fino a cessazione dell'attività della società.

### ***Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR)***

È il documento che accompagna il rifiuto durante il trasporto, è emesso dalla funzione AMBI BR utilizzando il sistema informativo ECOS, secondo le modalità stabilite negli allegati alla Linea Guida QHSE/PE-120.

Viene Firmato dal Datore di Lavoro o da persona espressamente delegata [hanno delega permanente il vice direttore ed il Responsabile QHSE]

Il FIR consta di 4 copie a ricalco, di cui:

- una rimane presso il produttore, e nello specifico archiviata presso la funzione AMBI-BR;
- una, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, viene da questo acquisita;
- le rimanenti due copie, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite dal trasportatore che provvede ad archiviarne una ed a trasmettere l'altra al produttore nei termini previsti dalla normativa.

Il controllo dell'avvenuto ricevimento della quarta copia e l'archiviazione della stessa è a cura del personale AMBI BR.

Prima dell'utilizzo del FIR, è necessario registrarne la fattura di acquisto sul registro contabile; i FIR sono numerati e vidimati dalla CCIAA di Brindisi e devono essere conservati per un periodo di almeno 10 anni dalla data di emissione.

### ***Autorizzazioni***

Lo stabilimento di Brindisi è autorizzato con "Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa) ubicato nel comune di Brindisi" (AIA) con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA\_DEC-2011-0000514 pubblicato sulla G.U. del 03/10/2011.

In particolare per le operazioni di Deposito Preliminare (D15) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e Deposito Temporaneo lo stabilimento di Brindisi deve ottemperare a quanto prescritto al par. 9.6 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto.



## **Modalità di smaltimento**

I rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccati nelle aree di Deposito Temporaneo devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento/recupero con cadenza al massimo trimestrale.

I rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccati nelle aree di Deposito Preliminare/Messa in Riserva devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento/recupero con cadenza al massimo annuale, e comunque nel rispetto del quantitativo massimo di stoccaggio previsto dalla AIA.

### **5.2 Controlli**

Tale attività, a cura dell'Unità AMBI BR col supporto delle Unità di produzione del rifiuto, è eseguita allo scopo di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni aventi per oggetto la raccolta, lo stoccaggio/deposito, la verifica della giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto in ciascuna area di deposito Preliminare/Messa in riserva/Deposito Temporaneo e la verifica dello stato delle aree in relazione alle prescrizioni AIA.

I controlli devono essere effettuati con cadenza mensile e registrati a cura della unità AMBI-BR secondo quanto previsto nell'**Allegato 5**, e conservati per un periodo di almeno 10 anni dalla data di emissione.

In caso di anomalie o rilievi di non corretta gestione dei rifiuti, queste dovranno essere segnalate in **Allegato 5-1** [redatto dal personale addetto al controllo in doppia copia, controfirmato e consegnato al reparto interessato], e risolte nel più breve tempo possibile a cura delle unità di produzione dei rifiuti e/o gestori delle aree di deposito/stoccaggio.

### **5.3 Identificazione dei rifiuti**

Ad esclusivo fine di gestione interna e relativamente alla presente procedura, le unità di produzione e servizi di stabilimento, sono individuate come "Produttori" di rifiuti [Le responsabilità nei confronti di Enti esterni ed Autorità sono in capo al Datore di Lavoro – se non espressamente e parzialmente da egli stesso delegate].

Esse hanno il compito di provvedere alla identificazione dei rifiuti, di effettuarne la classificazione all'atto della loro produzione e richiedere l'intervento di un laboratorio accreditato per effettuare la caratterizzazione.

I rifiuti possono essere suddivisi in:

- rifiuti da processo produttivo;
- rifiuti da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria o modifica impianti.

#### *Rifiuti da processo produttivo:*

Sono quei rifiuti connessi con il processo produttivo dell'impianto e sono identificati dal responsabile dell'unità produttrice tramite la Bolla di Accompagnamento Rifiuti (**Allegato 7**) e/o il censimento previsionale rifiuti (**Allegato 6**).

#### *Rifiuti da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria o modifica impianti*



Sono quei rifiuti connessi con le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria oppure con le attività di modifiche/ottimizzazioni impianti e sono identificati dal delegato lavori in collaborazione con il reparto produttore e la funzione AMBI di stabilimento. La produzione di rifiuti [con la relativa stima delle quantità] durante le attività di manutenzione o modifica impianti (comprese le terre e rocce da scavo) deve essere comunicata al responsabile di unità, prima dell'inizio dell'attività, tramite compilazione dell'allegato 18 della opi hse 004 versalis br "Permessi di lavoro".

Il responsabile di unità produttrice ed il responsabile delle attività provvederanno, in collaborazione con AMBI BR, ad identificare idonee aree destinate al Deposito Temporaneo.

Il Responsabile dell'Unità produttrice assicura che i rifiuti siano raccolti in contenitori adeguati e sufficienti e che i contenitori siano dotati di appropriata etichettatura. Inoltre assicura che la manipolazione dei rifiuti avvenga senza danni per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Per ogni rifiuto, "pericoloso" o "non pericoloso", è predisposta una "Scheda descrittiva del rifiuto" tramite il sistema ECOS. Tale scheda è stilata dalla funzione AMBI BR in collaborazione con il responsabile della Unità produttrice del rifiuto, in base alle informazioni riportate nel censimento previsionale rifiuti (**Allegato 6**) e/o nella bolla di conferimento interna (**Allegato 7**).

Il codice CER è assegnato dal produttore del rifiuto all'atto del conferimento, previa verifica con la funzione AMBI BR.

La scheda descrittiva viene firmata dal responsabile QHSE BR e dal responsabile della Unità produttrice del rifiuto, che ne trattiene una copia. In caso di rifiuti comuni a più reparti di stabilimento (ad esempio CER 170405 ferro e acciaio, CER 170402 alluminio, etc.) la scheda descrittiva viene firmata dal responsabile QHSE BR e dal responsabile AMBI BR.

Il Responsabile dell'Unità produttrice di rifiuti, inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, effettua un censimento di previsione dei rifiuti che si produrranno nell'anno successivo. L'informazione è trasmessa ad AMBI BR compilando l'**Allegato 6**.

Il Responsabile di Unità informa tempestivamente la funzione AMBI di eventuali variazioni/integrazioni che intervengono nel corso dell'anno a seguito di attività non programmate o di sovrapproduzioni.

### **Caratterizzazione**

Su ogni rifiuto prodotto si esegue caratterizzazione qualitativa e quantitativa al fine di definirne le caratteristiche di pericolo, e per orientare la destinazione delle successive fasi di smaltimento.

A tal fine, l'Unità produttrice comunica ad AMBI BR la tipologia del rifiuto prodotto e richiede l'intervento di un laboratorio accreditato.



Il campionamento del rifiuto ai fini della caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato da personale qualificato del Laboratorio accreditato, secondo le norme UNI 10802, e deve essere prelevato in due aliquote: una destinata al laboratorio per le analisi, e l'altra da utilizzare ai fini dell'omologa presso impianti autorizzati.

Il Laboratorio, con il quale versalis ha rapporti regolati da contratto, è responsabile del prelievo (significatività e rappresentatività del campione) e dei metodi di prova applicati. Oltre agli analiti di carattere generale di ogni rifiuto (a cura AMBI BR) devono essere evidenziati quegli analiti specifici del ciclo di lavorazione (a cura Unità Produttrice), che possono meglio identificare la tipologia del rifiuto.

AMBI BR definisce all'atto del campionamento il pacchetto analitico da applicare che viene riportato sul verbale di campionamento in collaborazione con l'unità produttrice.

Le analisi di caratterizzazione dei rifiuti devono essere aggiornate con periodicità massima annuale e contengono tutte le informazioni atte a garantire la qualità dei risultati analitici.

Se si tratta di una tipologia di rifiuto già nota, l'Unità Produttrice verifica la validità della caratterizzazione esistente. Ogni qualvolta sussistano dubbi circa la corretta identificazione del rifiuto, il produttore richiede una nuova caratterizzazione. L'unità produttrice del rifiuto definisce la frequenza di campionamento in funzione delle informazioni relative al ciclo produttivo che origina il rifiuto ed alla tipologia dello stesso; tale frequenza non può comunque essere superiore a 12 mesi.

Sulla base delle determinazioni analitiche, la funzione AMBI BR verifica la corretta attribuzione delle caratteristiche di pericolosità e del codice CER, per i rifiuti che ammettono codici "specchio, e richiede, se ricorre il caso, l'intervento del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti Terrestri, per classificare il rifiuto secondo la normativa ADR/RID.

Nel caso in cui per il rifiuto da caratterizzare sia disponibile una scheda di sicurezza che lo rappresenti, la valutazione sopra descritta potrà essere determinata in base alle informazioni fornite dalla scheda di sicurezza stessa.

Il Rapporto di Prova in originale/scheda di sicurezza è trattenuto da AMBI BR, che lo archivia insieme alla scheda descrittiva dei rifiuti, e trasmette copia al Responsabile dell'Unità produttrice.

#### 5.4 Immissione nelle aree di deposito [temporaneo – preliminare - messa in riserva] e registrazione dei rifiuti su apposito registro di carico/scarico

Nel rispetto dei tempi dettati dalla normativa vigente in materia di rifiuti, dalla effettiva produzione del rifiuto alla registrazione sui registri di carico e scarico non devono trascorrere più di 48 ore per i rifiuti gestiti in deposito preliminare /messa in riserva e più di 10 giorni per i rifiuti gestiti in deposito temporaneo



Le aree destinate rispettivamente a deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono individuate nell'**Allegato 1**. Esse sono delimitate ed idonee ad assicurare un'adeguata protezione dell'ambiente.

I produttori dei rifiuti curano l'immissione del rifiuto nelle aree di deposito preliminare/messa in riserva e deposito temporaneo all'atto della produzione, assicurando che la raccolta e lo stoccaggio del rifiuto siano effettuati in modo da garantire un'adeguata protezione dell'ambiente e dell'uomo.

Il conferimento del rifiuto presso le aree dedicate dovrà essere effettuato previa compilazione dell'**Allegato 7**. Nel caso di rifiuti di polietilene ed imballaggi in plastica, le unità produttrici compilano il "Modulo versamento rifiuti di polietilene in area MR2" **Allegato 8**.

I rifiuti pericolosi devono obbligatoriamente essere pesati tramite bilance di reparto e/o bilico di stabilimento; per i soli rifiuti non pericolosi, se non fosse possibile effettuare la pesatura si dovrà comunque fornire la migliore stima possibile del dato utilizzando misure alternative (misuratori di livello, calcoli, etc.).

Gli **Allegati 7 e 8** verranno consegnati ad AMBI BR, che provvederà ad effettuare la relativa registrazione sul registro di carico/scarico; AMBI BR restituirà copia firmata per accettazione con indicazione del numero di protocollo ecos attribuito al carico. Il reparto si assicurerà di ricevere ed archiviare tali copie.

I produttori dei rifiuti dovranno provvedere al corretto imballaggio ed identificazione del rifiuto, apponendo sul collo il relativo codice CER e le altre etichette identificative (Numero protocollo ecos, etichetta R ed etichette ADR quando previste), ciò al fine di identificare univocamente i lotti di rifiuti e per le operazioni di controllo periodico dei depositi [facsimile dell'etichetta è riportato in **Allegato 4**].

Nel caso di rifiuti codificati "Pericolosi" ai fini del trasporto, le modalità di confezionamento potranno essere definite dal "Consulente per la Sicurezza dei Trasporti", su richiesta del reparto produttore e/o di AMBI BR.

In base al codice CER, il rifiuto potrà essere inviato a Deposito Temporaneo o a Deposito Preliminare/Messa in riserva, curando che sia completo di tutte le contrassegnature previste in **Allegato 1**. La funzione AMBI in collaborazione con i reparti definirà le aree più idonee per il conferimento dei rifiuti tenendo conto delle aree destinate al deposito preliminare e messa in riserva per le specifiche tipologie di rifiuto indipendentemente dall'unità produttrice conferente e/o dalla gestione delle aree. Per la gestione di alcune tipologie di rifiuti comuni [ad es. oli usati, terre da scavo] si rimanda all'**Allegato 2**.

## 5.5 Pratiche UTF

Si espletano per i reflui (solidi, liquidi, fanghi, acque di lavaggio etc. etc.) che, a seguito di caratterizzazione, risultano avere un contenuto di idrocarburi totali maggiore di 1%, presentando un'istanza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ai fini della Circolare



del Ministero delle Finanze 34/D del 9/2/1996) così da informare la stessa dell'intenzione di esitare dal Deposito Fiscale (qual è lo stabilimento), il prodotto energetico in esso contenuto, avendo correttamente espletato i pagamenti dovuti (Accise gravanti).

Il reparto produttore del rifiuto, dopo conferimento di detti rifiuti nelle proprie aree di deposito invia a SERL una comunicazione (e-mail) contenente le seguenti informazioni:

- Provenienza del refluo;
- Scheda tecnica di sicurezza (assimilabile al prodotto originario contenuto nel serbatoio);
- Quantità totale del refluo da smaltire e suo confezionamento (big-bag, cisternette etc.);
- Impianto di smaltimento destinatario del rifiuto
- Rapporto di prova con evidenza del contenuto di HC totali

SERL provvederà a riportare le informazioni sull'istanza da presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e accompagnerà gli stessi funzionari, a presenziare al prelievo dei n°3 campioni rappresentativi del refluo. Di questi campioni, n°1 sarà inviato al competente Laboratorio Chimico delle Dogane per la definizione del contenuto di Idrocarburo, i restanti 2 rimarranno in custodia fiscale sino al completamento dell'iter analitico. Il risultato ottenuto, determinerà il valore a cui si farà riferimento per il calcolo delle Accise gravanti. Il valore determinato del Laboratorio Chimico delle Dogane è inappellabile. Nel periodo che intercorre tra il prelievo campioni e la determinazione del contenuto di HC nello stesso, non è impedito, ai fini fiscali, l'esitazione del refluo dal Deposito Fiscale.

Al completamento delle operazioni di smaltimento, il reparto comunicherà a SERL il fine attività. Questi, con apposita istanza, provvederà ad informare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per calcolare (in contraddittorio) le Accise e procedere ad integrare il pagamento delle stesse o a richiedere il rimborso in caso di sovrastima.

Nel caso di reflui prodotti con contenuto di HC inferiore a 1%, il reparto produttore del rifiuto invia a SERL una comunicazione (e-mail) contenente le seguenti informazioni:

- Provenienza del refluo;
- Quantità totale del refluo da smaltire e suo confezionamento (big-bag, cisternette etc.);
- Rapporto di prova con evidenza del contenuto di HC totali < a 1%

SERL provvederà a riportare le informazioni sull'istanza da presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella quale inoltrerà la comunicazione del reparto e il rapporto di prova con l'evidenza del contenuto di HC <1%.

Dopo tali comunicazioni, i reflui non vincolati da procedure fiscali (pagamenti delle Accise gravanti), potranno essere esitati dal Deposito Fiscale.

SERL darà evidenza della comunicazione al reparto produttore del refluo.



## 5.6 Smaltimento/recupero rifiuti

Tali operazioni si possono dividere in due fasi principali:

1. programmazione dello smaltimento/recupero
2. carico trasporto e smaltimento del rifiuto

e vengono effettuate dalla funzione AMBI BR, con il supporto delle unità produttive e della società terza cui sono affidate le attività di intermediazione nella gestione dei rifiuti dello stabilimento.

La programmazione dello smaltimento/recupero del rifiuto verrà effettuata da AMBI in base al report di Scadenza carichi generato dall'applicativo ecos ed inviato alla società che effettua le attività di intermediazione dei rifiuti dello stabilimento.

Il produttore del rifiuto fornirà ad AMBI/SERL tutte le informazioni utili alla corretta compilazione dei documenti di viaggio [FORMULARIO/DCT] compilando l'UGEN (in cui dovranno tra l'altro essere indicati i protocolli ecos dei lotti caricati – **Allegato 10**); se il trasporto è ADR, controfirma la Check List del carico/scarico/movimentazione/trasporto (**Allegato 9**)

L'intermediario a seguito dello smaltimento, fornisce copia del formulario e del modello UGEN al reparto produttore del rifiuto

AMBI si assicura del ricevimento delle IV copie dei formulari e dei certificati di avvenuto smaltimento/recupero (**Allegato 13**) e ne dà evidenza ai reparti interessati.

## 5.7 Compiti e responsabilità

### **a. Produttore del rifiuto:**

- o identifica e richiede la caratterizzazione del rifiuto;
- o attribuisce, con la consulenza di AMBI, il codice CER ai rifiuti prodotti;
- o assicura aree e contenitori adeguati e sufficienti per la selezione dei rifiuti;
- o assicura l'identificazione delle aree di deposito (separando i rifiuti "pericolosi" dai "non pericolosi") e alla etichettatura dei contenitori dei rifiuti (fusti, scatoloni, ecc.);
- o controlla le informazioni sulle "schede descrittive dei rifiuti" e vi appone la firma;
- o comunica per iscritto a AMBI BR la produzione del rifiuto compilando gli **Allegati 7/8**;
- o esegue censimento di previsione rifiuti (**Allegato 6**);
- o mantiene il controllo sulle aree di deposito temporaneo di competenza;
- o assicura che i rifiuti stoccati presso il deposito temporaneo di competenza siano correttamente imballati ed etichettati;
- o informa tempestivamente AMBI BR circa eventuali variazioni quantitative sui dati di previsione dei rifiuti;
- o emette RdA per caratterizzazione;
- o avvisa AMBI della emissione della RdA e richiede il rilascio del VT;





- contatta il laboratorio accreditato per effettuare il campionamento del rifiuto in due aliquote;
  - consegna aliquota del campione alla ditta che effettua il servizio di gestione rifiuti per lo stabilimento;
  - emette RdA con una descrizione completa nel testo di tutte le attività previste per lo smaltimento;
  - verifica la validità della caratterizzazione del rifiuto;
  - si assicura dell'espletamento delle eventuali pratiche UTF;
  - richiede l'intervento del Consulente dei Trasporti Merci Pericolose ai fini dell'individuazione della corretta tipologia dei contenitori;
  - segue le operazioni di carico del mezzo sino all'uscita dallo stabilimento;
  - richiede l'accertamento del peso e l'emissione del DCT (**Allegato 11**) a SERL, tramite la compilazione dell'UGEN (in cui dovranno tra l'altro essere indicati i protocolli ecos dei lotti caricati – **Allegato 10**);
  - se il trasporto è ADR , controfirma la Check List del carico/scarico/movimentazione/trasporto (**Allegato 9**).
- b. Gestore del deposito** [se non diversamente delegato, si identifica con il responsabile del reparto/servizio di produzione]
- assicura la sorveglianza in maniera da evitare aggiunte o sottrazioni non autorizzate di rifiuti;
  - assicura il mantenimento dell'identificazione delle aree di deposito;
  - assicura il mantenimento del corretto imballaggio ed etichettatura dei rifiuti stoccati presso il deposito temporaneo di competenza, e/o del corretto stoccaggio;
  - assiste alle operazioni di conferimento dei rifiuti ed a quelle di carico propedeutiche agli smaltimenti.
- c. Unità di manutenzione e ufficio tecnico lavori:**
- comunica al responsabile di unità i rifiuti prodotti durante le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o modifica impianti stimandone le quantità prima dell'inizio dell'attività compilando l'allegato 18 della opi hse 004 versalis br "Permessi di lavoro"
  - identifica, con il responsabile di unità e con il supporto di AMBI BR, i rifiuti prodotti da attività di manutenzione ordinaria, straordinaria o da modifica impianti;
  - informa tempestivamente AMBI BR e il responsabile di unità circa eventuali variazioni quantitative sui dati di previsione dei rifiuti;
  - preventiva nelle corrispondenti WBS di investimento/manutenzione gli oneri relativi alla caratterizzazione/smaltimento dei rifiuti prodotti durante attività di modifica impianti.
- d. AMBI BR:**
- contatta l'appaltatore al fine di programmare la destinazione del rifiuto in base alle specifiche caratteristiche;



- fornisce all'appaltatore la documentazione necessaria all'omologa (Scheda descrittiva del rifiuto, rapporto di prova o scheda di sicurezza, verbale di campionamento) da parte dell'impianto di smaltimento/recupero;
- fornisce le informazioni ricevute dal reparto all'appaltatore;
- effettua con l'appaltatore sopralluogo per visionare il rifiuto;
- provvede a chiedere l'omologa per il rifiuto all'appaltatore;
- definisce l'area di deposito/messa in riserva dove allocare i rifiuti prodotti in stabilimento;
- effettua, in collaborazione con l'appaltatore, la programmazione degli smaltimenti e ne dà informazione ai produttori;
- controlla che le informazioni presenti sulle RdA siano complete ed esaustive ai fini dello smaltimento/caratterizzazione (come concordato in fase di sopralluogo con lo smaltitore) ed appone VT;
- cura l'anagrafica del sistema ECOS, verificando che la ditta di trasporto, le targhe dell'automezzo che effettuerà il trasporto e la ditta presso cui il rifiuto sarà smaltito/recuperato/trattato, siano autorizzate ad effettuare le operazioni richieste;
- compie, attraverso il sistema ECOS, lo scarico del rifiuto dal deposito, emettendo, il FIR [oppure, attraverso il SISTRI, emettendo le relative Schede di Movimentazione];
- allega al FIR copia del Rapporto di Prova;
- cura l'immissione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti in ECOS e SISTRI, stampando i registri di Carico/Scarico con le periodicità stabilite dalla legge;
- assicura l'archiviazione delle documentazioni autorizzative degli impianti di destinazione e di trasporto;
- richiede l'intervento del Consulente dei Trasporti Merci Pericolose ai fini della classificazione ADR;
- assicura la corretta gestione del sistema informativo ECOS e SISTRI;
- controlla il ricevimento della IV copia del FIR e Nel caso essa non pervenisse entro 60 giorni, provvede a sollecitarne l'invio ed eventualmente ad inoltrare formale denuncia, a norma di legge, alle Autorità superati i 90 giorni;
- controlla il ricevimento da parte dell'appaltatore dei certificati di avvenuto smaltimento/recupero e provvede a sollecitarne l'invio;
- fornisce al produttore consulenza per l'attribuzione del codice CER per la compilazione della "Scheda descrittiva del rifiuto";
- verifica che la caratterizzazione del rifiuto sia stata eseguita come richiesto;
- predispose e mantiene aggiornata una planimetria con l'indicazione delle aree di deposito preliminare e messa in riserva e temporanee di Stabilimento;
- effettua il controllo sulle aree di deposito temporaneo, preliminare e messa in riserva predisposte in Stabilimento;
- gestisce i registri di carico e scarico dedicati a deposito preliminare e messa in riserva tramite i sistemi informatici ECOS e SISTRI;
- immette i dati di carico e di scarico di tutti i rifiuti e cura l'emissione del formulario o della scheda SISTRI per ogni rifiuto spedito dallo Stabilimento;



- o custodisce la 4<sup>a</sup> copia del formulario, copia del DCT ed il certificato di avvenuto smaltimento/recupero.

**e. Laboratorio accreditato**

- o effettua il campionamento dei rifiuti assicurando che il campione sia rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
- o emette certificato analitico del rifiuto consegnando l'originale ad AMBI BR.

**f. Appaltatore per le attività di intermediazione nella gestione dei rifiuti:**

- o effettua, in collaborazione con AMBI BR e con il personale dell'unità produttrice, sopralluogo in campo e concorda le operazioni necessarie per le corrette attività di confezionamento, carico, trasporto e smaltimento;
- o fornisce a AMBI BR omologa del rifiuto (Discariche/smaltitori) e eventuali vincoli quali ad esempio tipologia di imballaggio, etc.  
Se in corso di smaltimento l'appaltatore non può più inviare il rifiuto presso l'impianto individuato, esso dovrà comunicare per iscritto a AMBI BR le motivazioni documentate e procedere con l'individuazione di un impianto di smaltimento alternativo. In tal caso AMBI BR provvede ad inviare comunicazione scritta all'unità di produzione e richiedere rettifica della RdA di smaltimento;
- o se il trasporto è ADR compila la Check List del carico/scarico/movimentazione/trasporto, ne detiene l'originale e consegna copia al trasportatore ad AMBI BR e all'unità Produttrice (**Allegato 9**);
- o dopo la partenza dei mezzi, trasmette al reparto produttore del rifiuto copia completa del formulario e del modello UGEN;
- o invia trimestralmente ad AMBI BR i certificati di avvenuto smaltimento/recupero secondo quanto previsto dall'**Allegato 13**.

**g. PROL BR**

- o emette OACQ;
- o avvisa tempestivamente l'unità produttrice se vi sono anomalie per emissione OACQ;
- o avvisa tempestivamente della emissione OACQ il reparto e l'appaltatore.

**h. COPE BR**

- o Effettua la registrazione delle fatture di acquisto dei FIR e lo comunica ad AMBI BR;
- o Emette fatturazione agli impianti di recupero per i rifiuti a vendita.

**i. SERL BR**

All'atto della spedizione dei rifiuti:

- o verifica la congruenza della documentazione;
- o emette il DCT (**Allegato 11**). L'originale è trattenuto dallo stesso emittente, le altre copie sono distribuite:
  - al trasportatore (due copie);
  - all'Unità produttrice;



- ad AMBI BR;
  - a COPE BR (in caso di invio a recupero con vendita).
- o Compila allegato fiscale e DAS, ove ricorre (**Allegato 11-1**).

**j. STMS BR**

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di carico e trasporto presso ditta esterna autorizzata al recupero di rifiuti plastici depositati nell'area di messa in riserva MR2 ha il compito di :

- o informare preventivamente la funzione AMBI BR del programma di conferimento presso ditte esterne autorizzate al recupero di rifiuti plastici;
- o comunicare, almeno 24 ore prima della spedizione, alle funzioni AMBI BR e SERL BR, via e-mail o via fax i dati del trasportatore [nome della ditta di trasporto, nome dell'autista, targhe dell'automezzo] e della ditta di recupero autorizzata presso la quale verranno conferiti i rifiuti [ragione sociale, località di destinazione];
- o assicurare la programmazione delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti plastici nel rispetto dei tempi e delle quantità prescritte.

**k. Responsabile Qualità Salute Sicurezza e Ambiente (QHSE BR)**

- o firma le schede descrittive rifiuti;
- o firma i FIR.

**l. Consulente per la sicurezza dei trasporti**

- o dà le prescrizioni scritte, da inserire nella "Scheda descrittiva del rifiuto" circa le modalità di confezionamento ed etichettatura per il trasporto dei rifiuti "pericolosi";
- o effettua la classificazione per il trasporto dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa ADR/RID;
- o comunica ad AMBI BR ed alle diverse figure coinvolte nel trasporto dei rifiuti soggetti ad ADR i cambiamenti apportati dagli aggiornamenti della Norma ADR/RID, e si occupa di adeguarne la classificazione.

## 5.8 Deroghe

Nessuna deroga



## **6. Responsabilità di aggiornamento**

Le unità e le posizioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento sono responsabili della rilevazione degli accadimenti aziendali di carattere operativo che comportano la necessità di aggiornamento. Tali rilevazioni sono segnalate alla funzione QHSE/AMBI BR che assicura il coordinamento delle attività di aggiornamento del presente documento.



## 7. Archiviazione, conservazione della documentazione e tracciabilità

Le unità e le posizioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza ed anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione ed archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Si riassumono nella Tabella seguente i documenti da archiviare ed i soggetti responsabili della tenuta degli archivi.

Responsabile	Tipo Documenti
UNITÀ PRODUTTRICE DEL RIFIUTO	Rapporti di prova di caratterizzazione / schede di sicurezza. Copia scheda descrittiva del rifiuto Copia RDA Copia OACQ Copia del contratto Copia DCT Copia modello UGEN Check list (per rifiuti con trasporto ADR)
PROL BR	OACQ Offerte Contratto
AMBI BR	Rapporti di prova di caratterizzazione Scheda descrittiva del rifiuto Copia contratto Moduli controllo Aree di Deposito / Messa in Ri- serva Follow-up controllo depositi rifiuti 1° e 4° copia formulario di identificazione rifiuti Registri di carico/scarico rifiuti Copia check list (per rifiuti con trasporto ADR) Copia DCT Copia modello UGEN Certificato di avvenuto smaltimento (Se ricorre) Copia autorizzazioni di trasporto, di smalti- mento/recupero
SERL BR	DCT
COPE BR	Copia DCT relativa ai rifiuti destinati a recu- pero/vendita

## Indice allegati

Allegato 1:	Gestione Aree di Deposito Preliminare, Messa in Riserva e Deposito Temporaneo e loro caratteristiche
Allegato 2:	Gestione rifiuti comuni
Allegato 3:	Etichettatura rifiuti e segnaletica depositi
Allegato 4:	Etichetta standard per imballi di rifiuto
Allegato 5:	Modulo controllo aree di deposito / messa in riserva
Allegato 5-1:	Follow-up controllo depositi rifiuti
Allegato 6:	Modulo Censimento Previsionale Rifiuti
Allegato 7:	Bolla di Accompagnamento Rifiuti
Allegato 8:	Modulo versamento rifiuti polietilene in area MR2
Allegato 9:	Check-list ADR
Allegato 10:	Modello UGEN
Allegato 11:	Documento di Consegna e Trasporto
Allegato 11-1:	Allegato fiscale - DAS
Allegato 12:	Gestione rifiuti in ADR
Allegato 13:	Certificato di avvenuto smaltimento/recupero finale
Allegato 14:	Planimetria di stabilimento delle aree di deposito preliminare/messa in riserva [n° 06-4011M015 - allegato B.22 alla documentazione tecnica AIA di marzo 2007]
Allegato 15:	Planimetria di stabilimento delle aree di deposito temporaneo [BR-UTL-HSE-HB-01015]
Allegato 16:	Registro delle modifiche